

COMUNE DI MONTEBELLUNA

PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI IGIENE AMBIENTALE
Comune designato Zona Vulnerabile da nitrati di origine agricola
DGR 2495 del 07/08/2006

PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI
DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI
FANGHI NON TOSSICO NOCIVI SU SUOLO AGRICOLO

NORME DI ATTUAZIONE

ESTENSORE:

DOTT. GERRY BORATTO

**UFFICIO ECOLOGIA
E GESTIONE DEL TERRITORIO**

IL SINDACO:

LAURA PUPPATO

IL DIRIGENTE:

ARCH. ROBERTO BONAVENTURA

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ E CRITERI GENERALI	3
ART. 2 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI – PRINCIPI GENERALI.....	4
ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AREE ATTITUDINALI ALLO SPARGIMENTO	6
ART. 4 - ACCUMULO E STOCCAGGIO DEL LETAME E DEI COMPOSTI ASSIMILABILI AL LETAME	7
ART. 5 - DISTRIBUZIONE DEL LETAME ED AMMENDANTI ORGANICI ASSIMILABILI AL LETAME	8
5.1 Modalità generali	8
5.2 Modalità specifiche.....	8
ART. 6 - DEPOSITO E STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI.....	9
ART. 7 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE AD USO AGRONOMICO IN ZONE DI TIPO C.....	9
7.1 Modalità generali	9
7.2 Modalità specifiche.....	10
ART. 8 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI IN ZONE DI TIPO C1	11
8.1 Modalità generali	11
8.2 Modalità specifiche.....	11
ART. 9 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI IN ZONE DI TIPO A1 E A2.....	12
ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE	12
ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA’ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE	13
ART. 12 - ASPETTI IGIENICI	13
ART. 13 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI FANGHI NON TOSSICO-NOCIVI NELLE ZONE DI TIPO C E C1.....	13
ART. 14 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI FANGHI NON TOSSICO-NOCIVI IN ZONE DI TIPO A2	14
ART. 15 – DIFFUSIONE	14
ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI.....	15
ALLEGATO 1	16
Definizioni (art. 2 della DGRV 2495/2006).....	16
ALLEGATO 2	17
TABELLA 1 - Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione (TAB.1 allegato I del DM 7.4.2006)	17
TABELLA 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame (TAB.2 allegato I del DM 7.4.2006).....	20
ALLEGATO 3	22
Fanghi utilizzabili a fini agronomici: quantità e distribuzione (art. 4 - DGRV 2241/2005).....	22
ALLEGATO 4	23
Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili (art. 7 - DGRV 2495/2006).....	23
ALLEGATO 5	24
Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali non palabili (art. 8 - DGRV 2495/2006).....	24

ART. 1 - FINALITÀ E CRITERI GENERALI

La distribuzione di liquami zootecnici, letame, ammendanti organici assimilabili al letame (di seguito definiti assimilati) e fanghi non tossico nocivi su suolo agricolo costituisce una pratica agronomica finalizzata al miglioramento delle caratteristiche fisico-chimiche dei terreni agricoli e deve essere in grado di apportare sostanziale beneficio alle colture agrarie, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Dovrà inoltre tenere conto delle esigenze e delle richieste complessive di elementi nutritivi da parte delle colture e dell'efficienza di utilizzazione nel corso del ciclo colturale, in relazione a fattori agronomici (es. epoca e modalità di somministrazione) e fattori ambientali (es. pedologici, idrologici e climatici). Per l'esatta definizione (di cui si riporta un estratto nell'allegato 1 del presente Regolamento), individuazione e corretta utilizzazione degli stessi, si dovrà fare riferimento alle seguenti normative:

A. per gli effluenti di allevamento e per le acque reflue

- DM 7.4.2006 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”
- DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e s.m.i. “Recepimento regionale del DM 7.4.2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”
- DGR 7 agosto 2007, n. 2439 “Criteri applicativi concernenti la DGR 2495/2006”
- D.g.r. 26/06/1992 n. 3733 “Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Modifica dell'allegato D “Norme per lo spargimento dei liquami da allevamenti zootecnici””
- Circolare G.R. 18/05/1993 n. 20 “Note esplicative alla D.g.r. 3733/92”
- D.g.r. 03/08/1993 n. 3782 “Piano Regionale di Risanamento delle Acque. Allegato D "Norme per lo spargimento dei liquami provenienti da allevamenti zootecnici. Approvazione delle linee guida per la predisposizione dei piani di concimazione”

B. per i fanghi non tossico-nocivi

- D.Lgs. 27/01/1992 n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/ CE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
- D.g.r. 09/08/2005 n. 2241 e s.m.i. “Norme tecniche in materia di utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico-nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici. Aggiornamento”

La verifica del rispetto del Regolamento di Igiene Ambientale sarà effettuata dai Responsabili del Servizio che possono avvalersi, per ambiti di competenza, della collaborazione:

- dell'A.R.P.A. Provinciale
- della Provincia - Servizio Ecologia ed Ambiente
- della A.U.L.S.S. n. 8 - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari

Per violazioni relative a procedimenti penali, i Responsabili del Servizio dovranno informare tempestivamente la Procura della Repubblica e trasmettere tutti gli atti in possesso.

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia locale, urbana e rurale.

Il Sindaco o il Dirigente, a norma dei poteri straordinari loro attribuiti dallo Statuto Comunale,

hanno la facoltà di emettere Ordinanza motivata finalizzata alla tutela della sanità ed al rispetto dei principi di convivenza comune.

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2 – LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI – PRINCIPI GENERALI

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo agronomico del **letame** e dei **materiali ad esso assimilati**, nonché dei **concimi azotati e ammendanti organici** (D.Lgs. n. 217/06) è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
2. Inoltre l'utilizzo dei **letami** è vietato, ai sensi dell'art.4 della DGR n. 2495/2006, nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, con le modalità espresse all'art.5, comma 6;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
 - e) sui terreni gelati, innevati, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - f) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
3. L'utilizzo dei **concimi azotati e ammendanti organici** di cui al D.Lgs. n. 217/06 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
4. E' vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei **letami e materiali assimilati**, nonché dei **concimi azotati e ammendanti organici** di cui al D.Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione (si veda l'art.3 – ZONA A2)
5. L'utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati è vietato, oltre che nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, anche nelle seguenti situazioni e periodi, ai sensi dell'art. 5 della DGR n.2495/2006:
 - a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale

omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere, fatte salve le limitazioni di cui alla successiva lettera i);

- b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - d) per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come delimitati con delibera di Giunta n. 21 del 31.01.2006 ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada) e ss.mm.ii, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.
Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - i) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
7. L'utilizzo di **liquami** è comunque vietato sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%, che può essere incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999) e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
- a) dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
 - c) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - d) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.
8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale.

Lo spandimento del **letame**, altri materiali **assimilati, concimi azotati e ammendanti organici** (D.Lgs 217/06) è vietato nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio; quello di **liquami**, altri materiali assimilati e **acque reflue** dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture; lo spandimento degli effluenti organici e delle acque reflue inoltre non è consentito nei giorni e periodi specifici per ciascuna zona.

ART. 3 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN AREE ATTITUDINALI ALLO SPARGIMENTO

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone a diversa attitudine allo spargimento (Tav. n°1):

- **Zona A (colore grigio)**

Aree urbanizzate (centri abitati ed altri insiemi di edifici), dove è vietato lo spargimento di qualsiasi tipo di **liquame zootecnico** e di **fanghi non tossico nocivi**. Sono concesse deroghe al **letame** ed ai composti **assimilabili** al letame, nei casi previsti dall'art. 5.1 comma 6.

- **Zona A1 (colore rosso)**

Zona di rispetto dalle sorgenti e dai punti di captazione di acquedotti, ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernente la “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano”, dove:

- è vietato l'utilizzo di **liquami zootecnici** e **fanghi** in un raggio di 200 metri, salvo diversa indicazione della zona di rispetto da parte della Regione. Sono concesse deroghe nei casi previsti dall'art. 5.1 comma 6;
- è concesso l'utilizzo del **letame** e dei **composti assimilabili** al letame previa presentazione al Comune di richiesta di spargimento con allegato uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

- **Zona A2 (colore arancione)**

Zone collinari del Montello e Rive interessate da pendenze variabili ed a volte superiori al 15%, da doline, e da fenomeni di carsismo, nelle quali:

- è vietato l'uso di **liquami zootecnici e di fanghi non tossico-nocivi** in terreni con pendenza superiore al 10% con riferimento ad un'area aziendale omogenea. È concessa deroga nei casi in cui l'azienda fornisca la dimostrazione che i terreni oggetto di spargimento abbiano pendenza inferiore al 15%, produca un dettagliato piano di concimazione ed attui solamente spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere.
- è concesso l'utilizzo del **letame ed assimilati** nonché dei **concimi azotati e ammendanti organici** di cui al D.Lgs. n. 217/06 nelle zone con pendenza inferiore al 15% o che presentino copertura erbacea. Nelle zone con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea esso è consentito solo nei casi in cui:
 - le zone siano sistemate con terrazzamenti;
 - esso venga incorporato entro 24 ore dalla distribuzione

- **Zona C (colore verde): a maggior attitudine allo spargimento ed a limitata urbanizzazione**

Aree agricole dove è consentito lo spargimento di qualsiasi tipo di **refluo di origine zootecnica** e di **fanghi non tossico-nocivi**, nel rispetto degli articoli 2,5,7 e 13 del presente Regolamento e per i quantitativi previsti dal DM 7.4.2006 per quanto riguarda i reflui da allevamento (l'allegato 2 del presente Regolamento riporta la tab.2 del DM 7.4.2006 per il calcolo della quantità di azoto) e dall'Art.4 dell'allegato B della D.g.r. 2241/2005 per quanto riguarda i fanghi (riportato nell'allegato 3 del presente Regolamento).

- **Zona C1 (colore giallo): urbanizzazione sparsa che crea aree agricole intercluse**

Aree agricole regolamentate dove è consentito lo spargimento di qualsiasi tipo di **refluo di origine zootecnica** e di **fanghi non tossico-nocivi**, nel rispetto degli articoli 2,5,8 e 13 del Regolamento e per i quantitativi previsti per la zona C.

ART. 4 - ACCUMULO E STOCCAGGIO DEL LETAME E DEI COMPOSTI ASSIMILABILI AL LETAME

1. Lo **stoccaggio** del letame ed assimilati si rende necessario al fine di contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.
2. Il letame ed i composti assimilabili al letame destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in manufatti per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative; i criteri con cui dovranno essere realizzati ed adeguati (capacità minima, modalità costruttive, etc.), esposti all'art.7 della DGR 7.8.2006, n. 2495, sono riportati sinteticamente nell'allegato 4 del presente Regolamento.
2. L'**accumulo** non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g) 40 m dalle sponde dei laghi;
3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.
5. Tale deposito momentaneo non può essere ripetuto nel medesimo luogo per più di una annata agraria consecutiva.

ART. 5 - DISTRIBUZIONE DEL LETAME ED AMMENDANTI ORGANICI ASSIMILABILI AL LETAME

5.1 Modalità generali

1. La distribuzione del letame ed assimilati al letame è assoggettata ai punti citati nell'Art. 1 "Finalità e criteri generali", con la sola ed unica funzione di miglioramento delle caratteristiche del suolo e di sostanziale beneficio alle colture agrarie costituendo così regolare pratica agronomica.
2. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
3. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
4. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) la massima efficienza agronomica nell' utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - c) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - d) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
5. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
6. Nelle zone indicate nella TAV. 1 con lettera A ed A1 (colori grigio e rosso) è vietata, in linea di massima, la distribuzione del letame ed assimilati.

In deroga al divieto è consentito in zona A l'utilizzo del letame ed assimilati in piccole aree a verde privato e pubblico, quali orti e giardini, purché la distribuzione non arrechi molestie a condomini e vicinanti e venga immediatamente interrato. L'utilizzo è concesso previa presentazione al Comune di richiesta di spargimento con allegato uno specifico piano di utilizzazione.

In zona A1 è ammessa deroga al divieto previa presentazione al Comune di richiesta di spargimento con allegato uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio.
7. La distribuzione del letame è consentita nelle altre zone, A2, C e C1, senza particolari restrizioni.

5.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono

assicurare:

- a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) la corretta applicazione al suolo di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) la preclusione allo spandimento del **letame**, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D.Lgs 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- d) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

ART. 6 - DEPOSITO E STOCCAGGIO DEI LIQUAMI ZOOTECNICI

1. Lo **stoccaggio** dei liquami zootecnici si rende necessario al fine di contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per l'utilizzazione.
2. I liquami zootecnici destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze culturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative; i criteri con cui dovranno essere realizzati ed adeguati (capacità minima, modalità costruttive, etc.), esposti all'art.8 della DGR 7.8.2006, n. 2495, all'art.8 della DGR 7.8.2006, n. 2495, sono riportati sinteticamente nell'allegato 5 del presente Regolamento.
3. Le strutture di contenimento sono parte integrante dell'azienda zootecnica e sono assoggettate, per la parte costruttiva ed autorizzativa, alle relative Norme di Attuazione del P.R.G. comunale vigente.

I recipienti e le tubazioni ad esse afferenti dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza e sicurezza; dovranno, inoltre, mantenere costantemente le caratteristiche progettuali iniziali e ciò in particolar modo con riferimento alla tenuta idraulica.

ART. 7 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE AD USO AGRONOMICO IN ZONE DI TIPO C

7.1 Modalità generali

Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione dei liquami zootecnici e delle acque reflue a fini agronomici si applicano le medesime disposizioni di cui all'art. 2 e ai commi 1-5 dell'art. 5.1.

Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli.

7.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 7.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b) la corretta applicazione al suolo di effluenti di allevamento e di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
 - c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
 - d) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
 - e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.
3. Nelle zone di tipo C a maggior attitudine allo spargimento ed a limitata urbanizzazione è consentita la distribuzione dei liquami zootecnici con le seguenti prescrizioni:
 - a) Compatibilmente con le normali pratiche agronomiche, alla distribuzione dei reflui zootecnici dovrà seguire una adeguata tecnica di interramento, da effettuarsi nel più breve tempo possibile o comunque entro la stessa giornata.
 - b) È vietata la distribuzione dei liquami:
 - alla domenica e tutti i giorni festivi;
 - al sabato dalle ore 13:00 in poi e in tutti gli altri giorni prefestivi dalle ore 13:00 in poi;
 - nel periodo dal 10 al 31 agosto;
 - a meno di 10 metri dalle abitazioni di terzi;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 20 m, da luoghi di culto, cimiteri, monumenti;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 5 m per lato, da canali e canalette cementati e da canali pensili;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 3 m per lato, da strade interpoderali, ferme restando le disposizioni all'art.2 comma 5 lettera e) del presente Regolamento;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 5 m, dai cigli di cave attive e non recuperate.
4. Il Responsabile del Servizio può concedere deroghe ai divieti sopracitati se:
 - l'Azienda interessata dimostra che le condizioni meteorologiche non hanno consentito lo spargimento nei periodi ed orari concessi;
 - l'Azienda interessata, presenta motivate ed inderogabili esigenze.

5. Le Aziende che presentano alla Provincia “Documentazione preventiva dell'attività di spargimento dei liquami zootecnici “ oppure ”Piano di concimazione” devono obbligatoriamente presentare la documentazione anche in Comune.

ART. 8 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI IN ZONE DI TIPO C1

8.1 Modalità generali

Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione dei liquami zootecnici e delle acque reflue a fini agronomici si applicano le medesime disposizioni di cui ai punti 2 e 5.1.

8.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b) la corretta applicazione al suolo di effluenti di allevamento e di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
 - c) lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
 - d) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
 - e) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

2. Nelle zone C1, interessate da urbanizzazione sparsa che crea aree agricole intercluse, è consentita la distribuzione dei liquami zootecnici con le seguenti prescrizioni:
 - a) Lo spargimento e l'interramento dovranno avvenire entro le seguenti fasce orarie:
 - dalle ore 5:00 alle ore 11:30
 - dalle ore 14:00 alle ore 19:00
 - dalle ore 21:00 alle ore 24:00

 - b) È vietata la distribuzione dei liquami zootecnici:
 - alla domenica e tutti i giorni festivi;
 - al sabato dalle ore 13:00 in poi e in tutti gli altri giorni prefestivi dalle ore 13:00 in poi;
 - nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto;
 - a meno di 10 metri dalle abitazioni di terzi;
 - nelle fasce di rispetto, di larghezza pari a 20 m, da luoghi di culto, cimiteri, monumenti;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 5 m per lato, da canali e canalette cementati e da

- canali pensili;
- nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 3 m per lato, da strade interpoderali, ferme restando le disposizioni all'art.2 comma 5 lettera e) del presente Regolamento;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 5 m, dai cigli di cave attive e non recuperate;
 - nelle colture che non prevedono l'interramento dei liquami quali prati, vigneti e frutteti inerbiti, medicai, se non vengono utilizzati carribotte con interratori posteriori immediati.
4. Il Responsabile del Servizio può concedere deroghe ai divieti sopracitati se:
- l'Azienda interessata dimostra che le condizioni meteorologiche non hanno consentito lo spargimento nei periodi ed orari concessi;
 - l'Azienda interessata, presenta motivate ed inderogabili esigenze.
5. Le Aziende che presentano alla Provincia “Documentazione preventiva dell'attività di spargimento dei liquami zootecnici” oppure “Piano di concimazione” devono obbligatoriamente presentare la documentazione anche in Comune.

ART. 9 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI LIQUAMI ZOOTECCNICI IN ZONE DI TIPO A1 E A2

Nelle zone di tipo A1 è vietata, in linea di massima, la distribuzione di liquami zootecnici. È ammessa deroga al divieto previa presentazione al Comune di richiesta di spargimento con allegato uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche. I limiti orari sono quelli previsti all'art.8.

L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio.

Per le zone di tipo A2 ricadenti nel Montello e nelle Rive ed interessate da pendenze variabili ed a volte superiori al 15%, da fenomeni idrologici di carsismo e da doline è concessa deroga a quanto previsto dall'art.2 per le zone di tipo A2 solo per le aziende locali che dimostrano, tramite un piano di concimazione:

- che utilizzano terreni con pendenze inferiori al 15 % e non soggetti a fenomeni di carsismo;
- che rispettano gli orari di spargimento e le prescrizioni indicate nell'art 8.

ART. 10 – TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.
3. La fase di movimentazione e trasporto dovrà essere effettuata con mezzi idonei evitando la formazione di stillicidio e perdita, sulla sede stradale, e sul terreno non interessato dalla distribuzione
4. Dopo la distribuzione dovranno essere adottati accorgimenti tali da limitare al massimo l'imbrattamento del manto stradale in particolar modo se il transito avviene su vie di

comunicazione asfaltate od in altro modo pavimentate.

ART. 11 – DETERMINAZIONE DELLA QUANTITA' MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:
 - b) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;
 - c) dosi di **acque reflue** non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

ART. 12 - ASPETTI IGIENICI

I depositi di letame, dei composti assimilabili al letame e dei liquami zootecnici, i letti di essiccazione dei fanghi, e qualunque altra superficie interessata da potenziale substrato per la proliferazione di mosche, insetti o artropodi vettori di agenti patogeni, dovranno essere interessati da corrette pratiche che permettano il controllo di tali agenti, così come previsto dal Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. delle Leggi Sanitarie) e s.m.i.(l'art. 263 è interamente sostituito dall'art.28 del D.P.R.854/55).

Tali pratiche dovranno essere eseguite mediante procedure che minimizzino l'impatto ambientale, privilegiando, nel caso di insetti, interventi di lotta preventiva e larvicida.

Dovranno essere previsti, se necessari, interventi di derattizzazione adeguati.

ART. 13 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI FANGHI NON TOSSICO-NOCIVI NELLE ZONE DI TIPO C E C1

Nelle zone di tipo C e C1 già individuate e descritte all'art. 3 è consentita la distribuzione dei fanghi non tossico-nocivi con le seguenti prescrizioni:

- a) la fase di movimentazione e trasporto dovrà essere effettuata con mezzi idonei evitando la formazione di stivaggio e perdita sulla sede stradale e sul terreno non interessato dalla distribuzione.
Particolare cura dovrà essere posta per limitare ed evitare la produzione di odori ed esalazioni moleste durante tutta la fase operativa di spargimento.
Dopo la fase distributiva, dovranno essere adottati accorgimenti tali da limitare al massimo l'imbrattamento del manto stradale, in particolar modo se il transito avviene in vie di comunicazione asfaltate.
- b) Compatibilmente con le normali pratiche agronomiche, alla distribuzione dei fanghi non tossico nocivi dovrà seguire una adeguata tecnica di interrimento da effettuarsi nel più breve tempo possibile o comunque entro la stessa giornata.
- e) È vietata la distribuzione di fanghi non tossico nocivi:

- alla domenica e tutti i giorni festivi;
 - al sabato dalle ore 13:00 in poi e in tutti gli altri giorni prefestivi dalle ore 13:00 in poi;
 - dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
 - nel periodo dal 15 luglio al 31 agosto;
 - a meno di 10 metri dalle abitazioni di terzi;
 - nelle fasce di rispetto, di larghezza pari a 20 m, da luoghi di culto, cimiteri, monumenti;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 5 m per lato, da canali e canalette cementati e da canali pensili;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 10 m per lato, da canali in terra;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 5 m per lato, da strade statali e provinciali;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 3 m per lato, da strade interpoderali, ferme restando le disposizioni all'art.2 comma 5 lettera e) del presente Regolamento;
 - nella fascia di rispetto, di larghezza pari a 5 m, dai cigli di cave attive e non recuperate;
 - nei terreni acquitrinosi o gelati;
- d) Al fine di minimizzare ed evitare la produzione di odori molesti la fase distributiva dovrà essere effettuata utilizzando attrezzatura idonea dal punto di vista costruttivo ed opportunamente tarata.
- e) Il Responsabile del Servizio, può concedere deroghe ai divieti sopracitati:
- se l'Azienda interessata dimostra che le condizioni meteorologiche non hanno consentito lo spargimento nei periodi ed orari concessi,
 - se l'Azienda interessata presenta motivate ed inderogabili esigenze.
- f) Per le caratteristiche fisico-chimiche dei fanghi e per i quantitativi da distribuire si dovrà fare riferimento alla legislazione vigente indicata all'Art.1 punto B) del presente Regolamento.
- g) Le aziende che presentano alla Provincia il "Piano di utilizzo di fanghi non tossico-nocivi su suolo agricolo" devono obbligatoriamente depositarne copia in Comune.

ART. 14 - GESTIONE E DISTRIBUZIONE DEI FANGHI NON TOSSICO-NOCIVI IN ZONE DI TIPO A2

Per le zone di tipo A2 ricadenti nei Montello e nelle Rive ed interessate da pendenze variabili ed a volte superiori al 15%, da fenomeni idrologici di carsismo e da doline, è vietato l'utilizzo di fanghi non tossico-nocivi.

È concessa deroga solo per le aziende locali che dimostrano, tramite un piano di concimazione:

- che utilizzano terreni con pendenze inferiori al 15% e non soggetti a fenomeni di carsismo;
- che rispettano gli orari di spargimento e le prescrizioni indicate all'Art. 9.

ART. 15 – DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affliggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 16 - DISPOSIZIONI GENERALI E SANZIONI

1. Il Regolamento di Igiene Ambientale costituisce parte integrante del Regolamento di Polizia Rurale così come previsto dall'Art. 19 dello stesso.
2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale della relativa deliberazione esecutiva ai sensi dell'art.95 dello Statuto Comunale, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso
3. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV – Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente Regolamento, sempre che non si tratti di grave illecito, si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.
5. Durante il primo anno di applicazione le sanzioni sono ridotte del 50%.

Montebelluna, febbraio 2008

ESTENSORE:

DOTT. GERRY BORATTO

UFFICIO ECOLOGIA E GESTIONE DEL TERRITORIO

ALLEGATO 1

Definizioni (art. 2 della DGRV 2495/2006)

Stallatico: ai sensi del Regolamento CE n. 1774/2002 e sue modificazioni, gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;

Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.

Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1. i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2. i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3. le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4. le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
5. i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.

Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate all'utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III della DGR 2495/2006 (acque reflue).

Letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera; sono **assimilati ai letami**, se provenienti dall'attività di allevamento:

1. le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2. le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno sia all'esterno dei ricoveri;
3. le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
4. i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.

ALLEGATO 2

TABELLA 1 - Effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione (TAB.1 allegato I del DM 7.4.2006)

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio	liquame	letame o materiale palabile		Quantità di paglia
	(kg/capo)	(m ³ /t p.v. / anno)	(t/t p.v. / anno)	(m ³ /t p.v. / anno)	(kg/t p.v. /giorno)
SUINI					
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche con corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche con corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:	180				
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurale		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73			
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con riciclo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box)	180	0,4	22	31,2	
Verri					
• con lettiera		0,4	22	31,2	
• senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimenti pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento s fine ciclo		37			
• box su lettiera			22	31,2	
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				

Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31 ->160 kg)	90				
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
in box multiplo con corsia di defecazione esterna					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
su lettiera					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22	31,2	
BOVINI					
VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE					
• Stabulazione fissa con paglia	600	9	26	34,8	5
• Stabulazione fissa senza paglia		33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45	1
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19	5
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	15	19	5
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9	26	30,6	5
• Stabulazione libera su lettiera inclinata		9	26	37,1	5
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO					
• Stabulazione fissa con lettiera	300-350 ⁽¹⁾	5	22	29,9	5
• Stabulazione libera su fessurato	300-350 ⁽¹⁾	26			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 ⁽¹⁾	13	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 ⁽¹⁾	26			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 ⁽¹⁾	16	11	13,9	5
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 ⁽¹⁾	9	18	21,5	5
• stabulazione libera con paglia totale	300-350 ⁽¹⁾	4	26	30,6	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 ⁽¹⁾	4	26	38,8	10
• svezzamento vitelli (0-6 mesi)	100	4	22	43,7	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55			
• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27			
• stabulazione fissa con paglia	130	40	26	50,8	5
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre: 2,8)	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	0,05	9,5	19	
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,1	7	17	

• ovaiole e pollastre in batterie d gabbie senza tecniche di disidratazione	1,8-2,0-0,7 ⁽²⁾	22			
• ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 ⁽²⁾	0,15	9	18	
• pollastre a terra (numero di cicli/anno: 2,8)	0,7	1,2	14	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno: 4,5)	1	1,2	14	18,7	
• faraone a terra con uso di lettiera	0,8	1,7	8	13	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli /anno: 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽³⁾	0,9	11	15,1	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾	20			
• cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5-16,6 ⁽⁴⁾			13	
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁵⁾	7	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato fessurato	15-35-50 ⁽⁵⁾	16			
EQUINI					
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 ⁽⁶⁾	5	15	24,4	

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il secondo valore al capo all'ingrasso

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;

(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° alla femmina;

(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;

(5) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;

(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.

TABELLA 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame (TAB.2 allegato I del DM 7.4.2006)

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)	36	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo			43	41
(asportazione a fine ciclo)				

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Totale		nel liquame	nel letame
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)^(f)	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo)	0,23	328		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				328
• pollastre a terra su lettiera				328
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		
• a terra con uso di lettiera				250
Tacchini ^(h)				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 1 kg/capo)	0,19	240		
• la terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v.: medio 3,5 kg/capo)		143		143
• capo all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

ALLEGATO 3

Fanghi utilizzabili a fini agronomici: quantità e distribuzione (art. 4 - DGRV 2241/2005)

Il quantitativo di fanghi utilizzati deve essere fissato in funzione delle caratteristiche del fango e del terreno. La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in relazione alle esigenze agronomiche delle colture come indicato nel progetto presentato, fermo restando che è vietato l'utilizzo in terreni con pH minore di 5 o CSC minore di 8 meq/100 g.

In ogni caso è ammessa l'applicazione di fanghi nelle seguenti dosi massime nel triennio:

- 7,5 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH compreso tra 5,0 e 7,5 e CSC minore di 15 meq/100g;
- 7,5 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH compreso tra 5,0 e 6,0 e CSC maggiore 15 meq/100g;
- 15,0 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH compreso tra 6,0 e 7,5 e CSC maggiore 15 meq/100g;
- 15,0 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH maggiore 7,5 e CSC minore di 15 meq/100g;
- 22,5 t di SS/ha/triennio, nel caso di terreni con pH maggiore 7,5 e CSC maggiore di 15 meq/100g.

Nel caso di fanghi provenienti dal trattamento di reflui di industrie agroalimentari i quantitativi suddetti possono essere aumentati fino a 3 volte solo qualora i limiti dei metalli pesanti siano inferiori ai limiti indicati nella tabella B1/3 allegata alla DGRV 2241/2005 e comunque sempre in relazione alle esigenze agronomiche delle colture.

I fanghi devono essere applicati seguendo le buone pratiche agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve essere evitata la diffusione di aerosoli, il ruscellamento, il ristagno ed il trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.

ALLEGATO 4

Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili (art. 7 - DGRV 2495/2006)

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4, avente una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione. In considerazione della consistenza palabile dei materiali, la platea di stoccaggio deve essere munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del materiale e deve essere dotata di una pendenza minima dell'1% per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea conformi a quanto stabilito nell'allegato 5.
2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Per il dimensionamento della platea di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I al DM 7.4.2006.
Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate, al termine del ciclo produttivo, sotto forma di cumuli in campo adeguatamente coperti, per un periodo non superiore a 30 giorni.
3. La superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere calcolata in funzione della densità e del tipo di materiale stoccato. In relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di allevamento di cui alla tabella 1, allegato I al DM 7.4.2006 (riportata nell'allegato 3 – tab.1 del presente Regolamento), si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in m³ al fine di ottenere la superficie in m² della platea:
 - a) 2 per il letame;
 - b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
 - c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
 - d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
 - e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
 - f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico,
 - g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
 - h) 3,5 per prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batteria con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.
4. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purchè siano impermeabilizzate alla base secondo le indicazioni del comma 1, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori – fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie – le cosiddette “fosse profonde” dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 m nel caso dei bovini, di 0,15 m per gli avicoli, di 0,30 m per le altre specie.

ALLEGATO 5

Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali non palabili (art. 8 - DGRV 2495/2006)

1. Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter contenere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nelle vasche dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (es. paddock impermeabilizzati).

Nel caso in cui siano presenti paddock non impermeabilizzati con materiale artificiale, le caratteristiche della superficie interessata dalla presenza degli animali dovranno garantire un coefficiente di permeabilità inferiore a $K=10^{-7}$ cm/s.

È necessaria, in ogni caso, la rimozione periodica della componente solida delle deiezioni, avendo cura di non asportare lo strato superficiale del terreno che garantisce l'impermeabilizzazione. Sono altresì richiesti il contenimento e il convogliamento della frazione liquida, con successivo stoccaggio delle due frazioni secondo i criteri previsti dalla normativa. Tutto ciò al fine di evitare l'infiltrazione dei liquidi contenenti nutrienti negli orizzonti sottostanti del suolo ed il loro scorrimento superficiale con dispersione laterale rispetto alla superficie del paddock stesso.

Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento devono essere escluse e, se necessario, trattate separatamente come previsto dal comma 1 dell'art.14 della DGRV 2495/2006. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni e di un franco minimo di sicurezza di almeno 20 cm.

2. Il fondo e le pareti delle vasche devono essere adeguatamente impermeabilizzati e a tenuta stagna. Nel caso dei contenitori in terra (lagoni), il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto di materiale artificiale posto almeno su un adeguato strato di argilla di riporto, e devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno. In alternativa alla realizzazione del fosso di guardia, può essere effettuato, avvallato dalla relazione tecnica asseverata del progettista, il posizionamento di quattro piezometri ai vertici del lagone, con profondità di almeno 6 m, al fine di verificare costantemente lo stato di qualità dell'eventuale acqua di falda. Deve essere altresì garantito il mantenimento dei requisiti di impermeabilità mediante adeguate opere di manutenzione e sostituzione delle parti soggette ad usura.
3. Per le aziende in cui venga prodotto un quantitativo di oltre 6000 kg di azoto/anno deve essere effettuato il frazionamento del volume di stoccaggio in non meno di due vasche, non comunicanti, da riempire in successione, della capacità corrispondente almeno a:
 - 60 gg di stoccaggio ciascuna per gli allevamenti di cui alla lettera a) del successivo comma 5;
 - 90 gg di stoccaggio ciascuna per gli allevamenti di cui alla lettera b) del successivo comma 5).

Gli allevamenti che sono già dotati di 3 vasche di stoccaggio non comunicanti, secondo quanto stabilito dalla Circolare regionale n.20 del 18.5.1993, non necessitano di ulteriori adeguamenti, fatta salva la corrispondenza della durata del periodo di stoccaggio complessivo dei reflui ai vincoli di cui al comma 5, in funzione della categoria di animale allevato.

Il prelievo per l'utilizzazione agronomica deve avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo.

4. Il dimensionamento delle vasche di stoccaggio deve comunque essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.
5. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza dell'allevamento tabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in:

- a) 120 giorni per gli allevamenti di bovini, bufalini, equini e ovicaprini;
- b) 180 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a).

Per il dimensionamento delle vasche di stoccaggio, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi sticcati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I del DM 7.4.2006, riportata nell'allegato 2 (tabella 1) del presente Regolamento.

- 6. Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti di quelli esistenti che prevedano l'aumento della consistenza dell'allevamento, non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
- 7. Per gli allevamenti esistenti, il volume determinato dalle fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati, tenuto conto di un franco di altezza non inferiore a 50 cm, è considerato pari al volume utile allo stoccaggio delle deiezioni per un periodo massimo di:
 - 60 giorni, per gli allevamenti di cui alla lettera a) del precedente comma 5;
 - 90 giorni, per gli allevamenti di cui alla lettera b) del precedente comma 5.

Entro 5 anni dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.36 della DGRV 2495/2006 , gli allevamenti con produzione di oltre 600 kh di azoto/anno devono adeguare le vasche di stoccaggio esistenti ai criteri di cui ai precedenti commi 2,3, e 5.

È vietata la nuova localizzazione delle vasche di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione individuate ai sensi del decreto del Ministero dei lavori Pubblici del 14 febbraio 1997 "Direttive tecniche per l'individuazione e la perimetrazione, da parte delle regioni, delle aree a rischio idrogeologico".